

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 398

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata MORANI

Modifiche all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all’articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di diritto di recesso degli utenti dei servizi di pubblica utilità in caso di modifiche unilaterali dei contratti

Presentata il 27 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggior parte degli operatori della telefonia, sia di rete fissa che mobile, nel corso degli ultimi anni ha adottato, attraverso una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali con i rispettivi clienti, una nuova periodicità di fatturazione e di rinnovo delle offerte, fissandola ogni quattro settimane anziché a cadenza mensile.

Ciò ha comportato, di fatto, un aggravio per i consumatori con l’aggiunta di una tredicesima mensilità che si è tradotta in un aumento di circa l’8,6 per cento dei costi a carico di ciascun utente. Inoltre, il venimento di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione ha inciso assai negativamente sia sulla trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, alterando la corretta perce-

zione del prezzo offerto da ciascun operatore, che sul corretto controllo dei consumi e della spesa da parte degli utenti.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) — anche a seguito di una consultazione pubblica — è intervenuta in merito con propri provvedimenti.

Tuttavia, poiché gli operatori telefonici non si sono adeguati nonostante l’avvio anche di procedimenti sanzionatori, è stato necessario l’intervento del legislatore nazionale che ha introdotto il vincolo della cadenza di fatturazione mensile.

Pertanto, la presente proposta di legge (costituita da un solo articolo) interviene in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, affidando alle Autorità di settore il compito di vigilare sul corretto esercizio di tale facoltà da parte degli operatori (comma 1). Per quanto riguarda in

particolare il settore delle comunicazioni elettroniche, il comma 2 circoscrive il cosiddetto *ius variandi* riconosciuto agli operatori di settore, che potrà essere esercitato esclusivamente in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, ad esempio, un rilevante mutamento del contesto economico e tecnologico, restando in ogni caso

precluse le modifiche unilaterali che alterino in modo sfavorevole per gli utenti le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti. Al fine di assicurare la trasparenza e il pieno esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti si stabiliscono, inoltre, specifiche modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali.

PROPOSTA DI LEGGE


ART. 1.

1. Al comma 12 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« *g-bis*) vigila affinché le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali siano apportate qualora sussista un giustificato motivo oggettivo e siano comunicate secondo modalità che assicurino all'utente un'adeguata informazione anche ai fini dell'esercizio del suo diritto di recesso; ».

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

« 4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo oggettivo determinato da un mutamento delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al contraente, con preavviso minimo di due mesi, secondo modalità recanti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e le informazioni complete in ordine alle motivazioni sottostanti la modifica e all'esercizio del diritto di recesso, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal contraente, e si intende approvata ove il contraente non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. Il contraente ha diritto di recedere senza penali né costi di disattivazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente ».



18PDL0005490